

III ATTO INTEGRATIVO ED ESTENSIONE DURATA

alla Convenzione stipulata il 20 marzo 2023 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017 ed INVITALIA per l'assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate al Commissario medesimo con il decreto-legge n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze".

Tra

il Commissario straordinario per gli interventi riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017, di cui al DPCM del 15 gennaio 2026, registrato alla Corte dei Conti al n. 346 in data 30 gennaio 2026 (di seguito "il Commissario")

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, con sede legale in Roma, via Calabria n. 46 (C.F. e P. IVA n. 05678721001), in persona dell'Amministratore delegato, dott. Bernardo Mattarella (di seguito "Invitalia")

PREMESSO CHE

- Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante "Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 19, comma 5, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi

esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato; il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

- l'articolo 55 – bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, prevede che "Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii.";
- l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica l'Agenzia quale società in house dello Stato;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e nello specifico, all'articolo 226, comma 1, dispone che il sopra citato decreto legislativo n. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023;
- l'articolo 229, comma 2, del su richiamato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che le disposizioni dello stesso acquistano efficacia dal 1° luglio 2023;
- l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 rubricato "Principio di auto-organizzazione amministrativa" che al comma 1 prevede che "Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea";
- l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023, al comma 2, prevede che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3";
- lo stesso comma 2, prevede altresì che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato, in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche", e che "in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società

- Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;
- l'articolo 23 del decreto legislativo n. 36/2023 prevede l'istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 5, prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, “riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2”;
 - l'articolo 226, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023, prevede che “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”;
 - l'articolo 3 dell'allegato I al decreto legislativo n. 36/2023, definisce alla lettera e) «affidamento in house» come l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
 - il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
 - il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, prevede al comma 3 che un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1, può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di

capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:
- Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", si è provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, si è disposto l'"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018 - relativo all'individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria dell'Agenzia, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale - ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, adottata in attuazione dell'articolo 9 - bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, reca "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";
- l'articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- l'articolo 1, comma 3, lett. o), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, stabilisce che la presente Convenzione preveda il rispetto degli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione;
- l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere “le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”;
- l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013;
- l'articolo 1, comma 3, lett. m) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le altre Amministrazioni dello Stato, nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo dello stesso Ministero, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
- la nota prot. Invitalia. n. 0379444 del 17 novembre 2025, con la quale Invitalia ha comunicato al Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilata dal Ministero, le informazioni richieste relative all'attestazione del conseguimento nel triennio 2022-2024 di una quota superiore all'80% dei ricavi per servizi svolti dalla medesima Agenzia per i compiti affidati da Amministrazioni centrali dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilata dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 00245508 del 18 novembre 2025, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2022-2024 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 97,60%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del d.lgs. n. 36/2023;

- che INVITALIA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del Regolamento (UE) 1303/2013, ha elaborato la "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A." e il relativo Decreto di approvazione n. DD 38/2023 del 13 aprile 2023 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, tale da rendere congrua la misura del 25% sul totale dei costi sostenuti che, a titolo di rimborso costi indiretti, sarà riconosciuta a INVITALIA";
- l'articolo 7, comma 2, del già menzionato Codice dei Contratti Pubblici, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l'Amministrazione ha l'obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house;
- l'articolo 1, comma 3, lett. q) della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 prevede che il Commissario Straordinario si impegna a trasmettere annualmente, alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico, un resoconto sullo stato di attuazione della Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;

CONSIDERATO CHE

- in data 20 marzo 2023 è stata stipulata una convenzione tra il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017 ed INVITALIA per l'assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate al Commissario medesimo con il decreto-legge n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";
- la Convenzione ha previsto, all'art. 4, comma 2, che eventuali proroghe o modifiche debbano essere concordate tra le Parti ed opportunamente formalizzate secondo la vigente normativa;
- in data 28 febbraio 2024 è stato sottoscritto il "I Atto Integrativo ed Estensione Durata" alla Convenzione stipulata il 20 marzo 2023 (di seguito anche "I Atto");
- il suddetto I Atto Integrativo ed Estensione è stato preventivamente autorizzato con comunicazione prot. 0054200 del 27 febbraio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello Sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018;
- In data 17 aprile 2025 è stato sottoscritto il "II Atto Integrativo ed Estensione Durata" alla Convenzione stipulata il 20 marzo 2023 (di seguito anche "II Atto");
- il suddetto II Atto Integrativo ed Estensione è stato preventivamente autorizzato con comunicazione prot. 0068765 del 11 aprile 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello Sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018;

- con nota prot.0011892U/CS/ISCHIA del 21/10/2025, il Commissario ha richiesto di prorogare fino alla data di sottoscrizione del presente III Atto Integrativo la durata della Convenzione sopra citata;
- con nota prot. INV-AD 0000895 dell'11 novembre 2025 e successiva nota INV-AD 0000105 del 24 febbraio 2026 - entrambe sottoscritte dal Commissario pro-tempore - il II Atto integrativo è stato prorogato in ultima istanza al 30 aprile 2026;
- l'art. 1, comma 596, della legge di bilancio 2026 – L. 30 dicembre 2025 n. 199 - ha disposto la proroga al 31 dicembre 2026 del termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 relativo alla gestione straordinaria finalizzata all'attuazione delle misure di cui al decreto 109 medesimo;
- l'art 1, comma 596, della legge di bilancio 2026 – L. 30 dicembre 2025 n. 199, alla lettera c) ha previsto lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 secondo il quale *“Per le attività di cui al comma 1 – dell'art. 18 del decreto-legge 109 - il Commissario straordinario si avvale, altresì, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19”*;
- sulla base delle attività previste e del fabbisogno di supporto tecnico–specialistico descritti nel Piano delle attività e dei costi allegato al presente Atto, l'importo è stato quantificato in € 1.500.000,00 IVA esclusa, corrispondente ad € 1.830.000,00 IVA inclusa;
- con la nota prot. INV [REDACTED] del [REDACTED] 2026 INVITALIA ha trasmesso al Commissario straordinario la bozza di Atto integrativo e relativo Piano delle attività e dei costi;
- con la nota prot. [REDACTED] U/CS/ISCHIA del [REDACTED] 2026, acquisita al prot. INV [REDACTED] in data 24 marzo 2025, il Commissario ha comunicato ad INVITALIA l'esito positivo della verifica di congruità tecnico-economica espletata ex art. 7 comma 2 del Codice degli Appalti e accolto la bozza di Atto integrativo e relativo Piano delle attività e dei costi relativo al supporto tecnico-specialistico di INVITALIA fino al 31 dicembre 2026;
- con la nota inviata via PEC il [REDACTED], acquisita al prot. INV [REDACTED] in data [REDACTED] il Commissario straordinario ha trasmesso l'Ordinanza n. ____, recante *“Approvazione dello schema di III Atto integrativo e di proroga della Convenzione tra il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ed INVITALIA per l'assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate al Commissario medesimo con il decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, come convertito con modificazioni dalla legge 16 Novembre 2018, n. 130”*
- con comunicazione prot. [REDACTED] del [REDACTED], il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rilasciato l'autorizzazione prevista ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello Sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018;
- alla luce di quanto precede, il Commissario straordinario e INVITALIA addiventano alla stipulazione del presente Atto integrativo, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 4, comma 2, della Convenzione suddetta

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente III Atto integrativo alla richiamata Convenzione del 20 marzo 2023, così come integrata e modificata dai precedenti Atti integrativi.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente III Atto integrativo, le Parti convengono di integrare e prorogare la Convenzione sottoscritta il 20 marzo 2023 e richiamata in premessa, così come modificata e integrata dal II Atto, al fine di garantire la prosecuzione delle attività ivi previste aventi ad oggetto l'assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate al Commissario medesimo con il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nell'ambito degli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 nonché a supporto delle funzioni di cui al decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 e di quelle di cui all'art. 1, commi 684 e 685 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 relative al coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione previsti dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 e all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i comuni dell'isola di Ischia.

2. Si riportano di seguito le macro-attività che INVITALIA garantirà al Commissario straordinario specificate nel Piano delle attività e dei costi 2026 riportato all'Allegato 1 del presente Atto, nei limiti della dotazione di organico disponibile:

- Supporto alla Programmazione delle risorse e all'adozione delle direttive per la progettazione ed esecuzione degli interventi;
- Supporto alle attività di programmazione e attuazione dei piani di ricostruzione e delocalizzazione;
- Supporto per gli aspetti di natura geologica relativamente al rischio idrogeologico e sismico delle aree di interesse degli immobili da ricostruire e delle aree di atterraggio relative alle delocalizzazioni;
- Supporto all'aggiornamento della mappatura delle trasformazioni territoriali, urbanistiche ed edilizie dei processi in atto;
- Verifica degli atti finalizzati alla definizione delle istanze di condono relative agli edifici danneggiati e predisposizione degli esiti istruttori;

- Verifica degli atti finalizzati alla definizione delle istanze di concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata e predisposizione degli esiti istruttori;
- Supporto al monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione privata;
- Supporto alle attività di assistenza tecnica che la struttura commissariale garantisce ai professionisti e ai cittadini anche attraverso la predisposizione di atti volti alla risoluzione di quesiti e istanze poste
- Supporto tecnico ai Responsabili Unici del Procedimento nell'attività di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi e della spesa relativamente alla ricostruzione pubblica e agli interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico;
- Supporto alle attività di cui all'art. 1 comma 684 e 685 legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- Supporto nel coordinamento delle attività e nella gestione dei procedimenti amministrativi, anche mediante l'assunzione del ruolo di Responsabile del Procedimento RPA ai sensi della legge n. 241/1990, attraverso personale adeguatamente qualificato e previa condivisione con l'Agenzia, nell'ambito delle procedure relative alla ricostruzione privata e all'assistenza alla popolazione;
- Supporto amministrativo e legale nello svolgimento dei procedimenti relativi ai contratti pubblici e per la predisposizione degli atti di gara nei limiti numerici e temporali della dotazione di organico assegnato a tale attività;

3. L'Agenzia, nel perseguimento degli obiettivi del presente Atto, si impegna ad operare nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale, nonché nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente, efficienza energetica e funzionalità dell'azione amministrativa.

4. Le attività di cui al comma 2, così come dettagliate all'Allegato 1 del presente Atto, saranno svolte da Invitalia sui sistemi del Commissario Straordinario nel rispetto della normativa di riferimento, come meglio precisato nel successivo articolo 10, comma 3.

5. Le attività di cui al presente Atto possono essere svolte dalle risorse professionali dedicate all'erogazione dei servizi di assistenza tecnica e specialistica sia in presenza, anche presso la struttura del Commissario Straordinario, sia operando attraverso modalità di lavoro a distanza (lavoro agile o telelavoro), in linea con il CCNL dell'Agenzia. Per tutte le attività il personale Invitalia opererà in stretta sinergia con la struttura commissariale.

Articolo 3

(Proroga della durata della Convenzione del 20 marzo 2023)

La durata della Convenzione del 20 marzo 2023 citata in premessa si intende prorogata fino al 31 dicembre 2026.

Articolo 4

(Corrispettivo per le attività 2026)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, è riconosciuto all'Agenzia per l'intero periodo di durata del presente Atto, un corrispettivo massimo, calcolato sulla base dell'impegno delle risorse per le attività da svolgere, pari ad € 1.500.000,00 IVA esclusa, corrispondente a € 1.830.000,00 IVA inclusa.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 comprende tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla Convenzione così come integrate dal presente Atto, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, come disciplinato al comma 5 dell'art. 18 del decreto-legge medesimo.

Articolo 5

(Rendicontazione, modalità e termini di pagamento e anticipo)

1. La rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata al 31 dicembre 2026. A tal fine, entro 120 giorni successivi INVITALIA trasmette al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'annualità precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, in applicazione del Disciplinare di rendicontazione allegato al presente Atto (Allegato 2).
2. Il Commissario valuterà l'ammissibilità dei costi rendicontati da INVITALIA in relazione alle attività svolte approvando, mediante apposito atto, entro 30 giorni dalla ricezione, le rendicontazioni effettuate sulla base di quanto stabilito nel Disciplinare di rendicontazione di cui sopra; successivamente alla ricezione dell'atto di approvazione della rendicontazione, INVITALIA emetterà la relativa fattura – codice univoco per la fatturazione: 6C1SI5; il pagamento delle spettanze avverrà mediante mandato di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.
3. Le Parti concordano che, nei limiti dell'importo massimo del corrispettivo di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Atto, la composizione delle singole voci di costo del Quadro Economico 2026 di cui alle lettere "A_figure professionali" e "B_Altre voci di costo nonché i relativi saldi delle medesime macrovoci A e B del piano economico-finanziario previsionale di cui all'allegato Piano delle attività e dei costi potranno essere modificate in sede di rendicontazione effettiva, in base alle attività e ai costi effettivamente sostenuti nel corso dell'annualità oggetto del presente Atto Integrativo.
4. Il Commissario riconosce a titolo di anticipo ad Invitalia un importo pari al 25% del corrispettivo di cui all'art. 4 che precede, da pagare entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto, previa autorizzazione da parte del Commissario medesimo all'emissione della relativa fattura di acconto da parte di Invitalia.
5. In applicazione del regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) l'IVA relativa all'operazione verrà versata dal Commissario direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "Legge di stabilità 2015").

Articolo 6
(Controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
2. A tal fine INVITALIA, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario che dovrà provvedere al riguardo nel termine di novanta giorni dall'avvenuta notifica, decorsi i quali l'Agenzia potrà adire il giudice competente per la tutela dei propri diritti.
3. Per ogni controversia insorgente dal presente Atto è competente, in via esclusiva e, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

Articolo 7
**(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro
ad ex dipendenti della Struttura commissariale)**

1. In conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Agenzia dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione del presente Atto, ad ex dipendenti della Struttura commissariale che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della struttura e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Articolo 8
(Obblighi di trasparenza e pubblicità)

1. Le parti si impegnano ad assolvere gli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalla Legge 6 novembre 2012, n.190.

Articolo 9
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per le attività oggetto del presente Atto, le Parti assumono tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66,

convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 e dalle circolari applicative.

Articolo 10

(La tutela dei dati personali)

1. Il Commissario straordinario e Invitalia si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "GDPR") e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice privacy"), al fine di trattare lecitamente i dati personali il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

2. Le Parti convengono che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per le attività relative alla gestione del rapporto contrattuale. A tali fini, ciascuna parte dà atto di aver ricevuto apposita informativa per il trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della stipula e gestione della presente Convenzione.

3. Il Commissario straordinario, quale Titolare del trattamento, esercita le sue funzioni come previsto dall'Art. 2, co. 4, DPCM del 25 maggio 2018.

4. Il Commissario straordinario, per le attività delegate a Invitalia con la presente Convenzione, individua l'Agenzia quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, secondo le condizioni, l'atto di nomina e le istruzioni riportate nell'Allegato 3, parte integrante del presente Atto. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte dell'Agenzia equivale ad accettazione della nomina.

Articolo 11

(Rinvio a norme)

1. Il presente Atto è da leggersi e interpretarsi anche alla luce della Convenzione sottoscritta il 20 marzo 2023, del I Atto del 28 febbraio 2024, nonché del II Atto del 17 aprile 2025, restando inteso che sono fatte salve, e rimangono pertanto applicabili, tutte le clausole contemplate dalla Convenzione del 20 marzo 2023, così come modificata e integrata dal I e dal II Atto, nel limite in cui esse non siano espressamente modificate o emendate dal presente Atto ed in particolare l'Articolo 3 (Organizzazione del lavoro e piano delle attività e dei costi), l'Articolo 7 (Esecuzione delle attività e Responsabile della Convenzione).

Allegati:

1. Piano delle attività e dei costi;
2. Disciplinare di rendicontazione.
3. Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali

Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017

Commissario straordinario

(Prof. Avv. Marcello G. Feola)

(firmato digitalmente)

Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A.

Amministratore Delegato

(Dr. Bernardo Mattarella)

(firmato digitalmente)

Allegato 1

Piano delle attività e dei costi 2026

Per attività di assistenza e supporto al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola d'Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017 nonché per le attività affidate al Commissario straordinario dal decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 e quelle di cui all'art. 1, commi 684 e 685 della legge 30 dicembre 2024, n. 207

Legge 16 novembre 2018, n. 130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"

Legge 27 gennaio 2023, n. 9 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022"

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" – art. 1 commi 684 e 685

Sommario

<i>Introduzione</i>	16
<i>Obiettivi</i>	18
<i>Modalità di attuazione</i>	20
<i>Gruppo di lavoro</i>	21
<i>Quadro finanziario</i>	23
<i>Tempistiche di realizzazione</i>	24

Introduzione

Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge del 16 Novembre 2018, n. 130, recante *“Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”* ha disciplinato, al Capo III, gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati agli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Lo stesso decreto-legge ha specificato le funzioni del Commissario straordinario, il quale *assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine, programma l’uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.*

In particolare, l’art. 18 del decreto-legge ha individuato gli ambiti di intervento del Commissario straordinario, tenendo conto della necessità del superamento dello stato di emergenza da attuarsi in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all’Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017.

Il decreto-legge 3 dicembre 2022, n.186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022”* ha stabilito, all’art. 5-ter, comma 1, che al fine di garantire, nell’isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall’evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal suddetto articolo. Il comma 2 del medesimo articolo ha specificato che il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in parola, approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall’evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell’11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022. Il piano, che contiene anche una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al territorio dell’isola di Ischia, ha validità quinquennale ed è attuato progressivamente nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. Nelle more dell’adozione del predetto piano, il Commissario straordinario provvede, con

propri atti, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi per le più urgenti necessità nel limite delle risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. Il monitoraggio è svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Le previsioni del piano commissariale di cui al comma 2 del decreto-legge 186, infine, integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove possibile, autonoma evidenza contabile ai costi riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle attività previste dal piano di cui al presente articolo.

Con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", all'art. 1, comma 684, si è previsto che a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia il giorno 26 novembre 2022, prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2024, il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione previsti dal codice della protezione civile sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Il successivo comma 685 ha inoltre disposto che il medesimo Commissario straordinario provvede altresì all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i comuni dell'isola di Ischia.

Obiettivi

Il supporto di INVITALIA in favore del Commissario per il coordinamento dei processi di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 e per il coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture, degli edifici pubblici e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, è volto a creare le condizioni idonee per attuare tutte le azioni necessarie a garantire una ricostruzione efficace e tempestiva.

Le attività di supporto alla Struttura del Commissario sono realizzate mediante un opportuno livello di confronto di tutti i soggetti attivi nei processi di ricognizione delle aree colpite e di ricostruzione post sisma, dal Dipartimento della Protezione Civile ai Comuni interessati, dalla Regione Campania ai tecnici incaricati della progettazione degli interventi, al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività delle azioni intraprese.

Razionalizzando processi già sperimentati, l'obiettivo è quello di garantire l'efficacia dell'azione commissariale, per un regolare avanzamento dei processi di ripristino e di ricostruzione.

Rispetto al quadro complessivo di intervento, le attività dell'Agenzia hanno la finalità di coadiuvare la Struttura commissariale nel conseguimento dei suoi obiettivi specifici di:

- Supporto alla Programmazione delle risorse e all'adozione delle direttive per la progettazione ed esecuzione degli interventi;
- Supporto alle attività di programmazione e attuazione dei piani di ricostruzione e delocalizzazione;
- Supporto per gli aspetti di natura geologica relativamente al rischio idrogeologico e sismico delle aree di interesse degli immobili da ricostruire e delle aree di atterraggio relative alle delocalizzazioni;
- Supporto all'aggiornamento della mappatura delle trasformazioni territoriali, urbanistiche ed edilizie dei processi in atto;
- Verifica degli atti finalizzati alla definizione delle istanze di condono relative agli edifici danneggiati e predisposizione degli esiti istruttori;
- Verifica degli atti finalizzati alla definizione delle istanze di concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata e predisposizione degli esiti istruttori;
- Supporto al monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione privata;
- Supporto alle attività di assistenza tecnica che la struttura commissariale garantisce ai professionisti e ai cittadini anche attraverso la predisposizione di atti volti alla risoluzione di quesiti e istanze poste
- Supporto tecnico ai Responsabili Unici del Procedimento nell'attività di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi e della spesa relativamente alla ricostruzione pubblica e agli interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico;
- Supporto alle attività di cui all'art. 1 comma 684 e 685 legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- Supporto nel coordinamento delle attività e nella gestione dei procedimenti amministrativi, anche mediante l'assunzione del ruolo di Responsabile del Procedimento RPA ai sensi della legge n.

241/1990, attraverso personale adeguatamente qualificato e previa condivisione con l'Agenzia, nell'ambito delle procedure relative alla ricostruzione privata e all'assistenza alla popolazione;

- Supporto amministrativo e legale nello svolgimento dei procedimenti relativi ai contratti pubblici e per la predisposizione degli atti di gara nei limiti numerici e temporali della dotazione di organico assegnato a tale attività;

Modalità di attuazione e Gruppo di lavoro

Per il raggiungimento degli obiettivi delineati, Invitalia garantisce il supporto richiesto anche attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato, in un'ottica di collaborazione fattiva con tutti i soggetti coinvolti, sia all'interno che all'esterno della Struttura commissariale, sui diversi ambiti di attività, anche al fine di condividere le azioni più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi medesimi. Nell'ambito del supporto sopra citato, sono altresì individuate le risorse impegnate nell'attività di gestione dell'intervento, che include la programmazione delle attività, il coordinamento operativo delle risorse assegnate alla struttura commissariale, il monitoraggio dell'avanzamento tecnico e finanziario della commessa, la predisposizione della reportistica prevista dalla convenzione, la rendicontazione dei costi sostenuti e la gestione dei rapporti con la committenza.

Per la realizzazione delle azioni di supporto specialistico sopra delineate, Invitalia si avvale di risorse umane interne e/o in parte esterne in possesso di idonee competenze professionali coerenti con la specificità dei temi e delle problematiche oggetto d'intervento. Inoltre, all'emergere di eventuali ulteriori esigenze manifestate dal Commissario, possono essere attivate competenze specifiche di natura giuridica, amministrativa o di natura tecnico ingegneristica, anche attraverso l'attivazione di servizi consulenziali di alto profilo, nel rispetto delle procedure previste dall'Agenzia.

In considerazione della specificità delle attività da effettuare è previsto che le risorse coinvolte, oltre ad avere una formazione adeguata in materie tecnico-ingegneristiche e giuridico-economiche, eventualmente accompagnata da abilitazioni professionali nei settori di competenza, abbiano maturato un'esperienza pluriennale nel controllo di progetti e nelle attività che INVITALIA sta svolgendo nei processi di ricostruzione in altre aree del Paese.

Le risorse dell'Agenzia che assegnate alla Struttura Commissariale saranno articolate in funzione delle quattro tipologie professionali e delle relative tariffe attualmente in vigore.

Qualifica		Profilo	Tariffa
Personale di indirizzo e coordinamento	PM	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrati come dirigenti nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto o delle responsabilità a loro assegnati.	€ 1.075
Personale Senior Professional	ESP	Risorse specialistiche esperte dotate di comprovata competenza professionale o con responsabilità di gestione di processo, inquadrare come quadri, nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di sue controllate.	€ 680
Personale di livello superiore	SP	Risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa.	€ 350
Personale di livello operativo	JP	Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili.	€ 237

Il dettaglio dei profili delle risorse ricercate, le modalità e le tempistiche di inserimento nel Gruppo di Lavoro saranno concordati con la Struttura Commissariale sulla base delle priorità stabilite dal Commissario e nel rispetto delle procedure di selezione dell'Agenzia.

Le previsioni di impegno dei singoli profili professionali, è riportata nella successiva tabella 2.

Tabella 2 – Impegni stimati del gruppo di lavoro – risorse interne (GG/Uomo)

Profilo	GG
PM	6
ESP	422
Senior Professional	1.694
Junior Professional	1.225
	3.347

La composizione e l'articolazione tra profili professionali dei team di lavoro da attivare per l'attuazione delle diverse linee di attività sarà variabile nel tempo sia all'interno delle singole linee sia tra di esse, per rispondere ad eventuali picchi di carico di lavoro e consentire la massima efficienza in relazione alle esigenze operative segnalate dal Commissario, in coerenza con l'evoluzione del processo di ricostruzione, dalle fasi di analisi e programmazione degli interventi a quelle di attuazione e monitoraggio.

Di conseguenza il prospetto in precedenza illustrato è da considerarsi puramente previsionale, nel rispetto del massimale economico previsto dall'Atto Integrativo stesso.

Quadro finanziario

Nella tabella successiva sono riportate le stime delle principali voci di costo previste per l'intervento.

A - Figure professionali	TARIFFE	IMPEGNO RISORSE	GG TOTALI	COSTO
Qualifica				
A- Attività diretta				
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	1.075,00 €	0,1	6	6.450,00 €
Personale Esperto (ESP)	680,00 €	4,0	422	286.960,00 €
Personale di livello superiore (SP)	350,00 €	10,0	1.694	592.900,00 €
Personale di livello operativo (JP)	237,00 €	6,4	1.225	290.325,00 €
Totale A		20,5	3.347	1.176.635,00 €
B - Altre voci di costo				
b.1 Spese missione e trasferte				30.605,30 €
b.2 Ore di straordinario valorizzate in giornate				34.495,00 €
b.3 Costi beni e servizi				28.150,00 €
Totale B				93.250,30 €
Totale A Giornate uomo + B Altre voci di costo (A+B)				1.269.885,30 €
C- Costi indiretti (19% di A + B.2)				230.114,70 €
TOTALE comprensivo dei Costi indiretti				1.500.000,00 €
IVA al 22%				330.000,00 €
TOTALE IVA INCLUSA				1.830.000,00 €

Si sottolinea che la ripartizione è su intera base annua (12 mesi) e assume carattere meramente programmatico. Conseguentemente, la ripartizione delle gg/uu tra le diverse linee di attività e gli oneri diretti ed indiretti conseguenti, ivi inclusi i costi derivanti dall'attivazione di servizi e consulenze specifiche potranno essere oggetto di aggiornamento per meglio rispondere all'evolversi della situazione e alle esigenze della struttura commissariale con modifica, a consuntivo, del Quadro Economico complessivo.

Infine, si precisa che il personale e le altre voci di costo saranno rendicontate secondo quanto stabilito nel disciplinare di rendicontazione Allegato 2 al presente Atto Integrativo

Tempistiche di realizzazione

Le attività oggetto del presente piano, in continuità con quanto realizzato nelle annualità precedenti, proseguiranno fino alla data del 31 dicembre 2026.

ALLEGATO 2

DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE

(disciplinare di rendicontazione al III Atto integrativo ed estensione durata sino al 31 dicembre 2026 alla Convenzione stipulata il 20 marzo 2023)

1. STRUTTURA OPERATIVA

Il regime di rendicontazione segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle quattro tipologie professionali – maggiorate della quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 19% - rappresentate nella seguente tabella:

Qualifica		Profilo	Tariffa
Personale di indirizzo e coordinamento	PM	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrare come dirigenti o quadri, nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto	€ 1.075
Personale Senior Professional	ESP	Risorse specialistiche esperte dotate di comprovata competenza professionale o con responsabilità di gestione di processo, inquadrare come quadri, nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di sue controllate;	€ 680
Personale di livello superiore	SP	Risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa	€ 350
Personale di livello operativo	JP	Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili.	€ 237

PERSONALE INVITALIA (DIPENDENTI, CONSULENTI, COLLABORATORI) E PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE

Per i costi relativi al personale *Invitalia*, ovvero per l'attività eseguita dalle sue società controllate e dal personale di queste ultime nonché per il lavoro del personale non dipendente con contratti di somministrazione sulla base del contratto di somministrazione e della relativa fattura, *Invitalia* dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale e della funzione svolta (tecnico, amministrativo, ecc.);
- numero delle giornate effettuate;
- valorizzazione complessiva della prestazione resa dalla singola risorsa.

2. ALTRE VOCI DI COSTO

Il regime di rendicontazione relativo alle altre voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per “Altre voci di costo” si intendono le spese sostenute in relazione a:

- servizi specifici, prestazioni specialistiche, beni e servizi funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto, i cui acquisti siano stati previamente autorizzati per iscritto dai competenti organi della Struttura commissariale;
 - viaggi e spese di missione, autorizzati dai competenti organi della Struttura commissariale; altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione oltre alle spese relative all’acquisizione del personale tramite agenzia interinale (aggio);
- tutte le altre voci previste nel progetto ovvero autorizzate dal Commissario Straordinario.

Per i costi relativi alle suddette voci l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell’incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

Alle singole voci di costo di cui alla tabella sopra riportata “altre voci di costo b.1 e b.3” non sarà applicata la quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 19%.

Il rimborso delle spese di missione e trasferte sarà effettuato sulla scorta della Policy trasferte Invitalia che disciplina tale materia.

ALLEGATO 3

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

in applicazione dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016

Il Commissario straordinario di Governo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017, in qualità di Titolare del trattamento ex art. 2, co. 4, DPCM 25 maggio 2018:

- considerato il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 04 maggio 2016;
- preso atto che l'art. 4, n. 8 del GDPR definisce il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., Invitalia (di seguito Agenzia o Invitalia) è una società in house dello Stato ai sensi del d.lgs. 9 gennaio 1999, n. 1 e s.m.i., e che con direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Invitalia è stata indicata "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale";
- ritenuto che Invitalia, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che i sistemi informativi di Invitalia operano secondo gli standard di riferimento ISO/IEC 27001 attestanti il pieno rispetto delle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato;
- visti i modelli organizzativi adottati da Invitalia in conformità alle Norme in materia di protezione dei dati personali;
- vista la *"Convenzione stipulata il 20 marzo 2023 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017 ed INVITALIA per l'assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate al Commissario medesimo con il decreto-legge n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"* e successivo Atto integrativo;
- rilevato che i compiti affidati ad Invitalia sono specificati all'articolo 2 del *"Il Atto integrativo"* di cui il presente atto costituisce allegato, e che effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni;

Tutto ciò premesso, il Titolare

NOMINA

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (di seguito

Agenzia e/o Invitalia) Responsabile del trattamento dei dati in ordine alle attività ex articolo 2 del “*Il Atto integrativo*”, come meglio declinate nell’Allegato 1 “*Piano delle attività e dei costi 2025*”.

L’Agenzia è incaricata di svolgere l’attività suddetta con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate.

Il Responsabile del trattamento dei dati è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare mediante il presente atto.

Il Responsabile del Trattamento si impegna ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Finalità e modalità del trattamento. Misure tecniche e organizzative

Ai sensi del considerando n. 81 e dell’art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile, in questo atto designato, deve essere effettuato per conto del Titolare del trattamento che è l’unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. A tale scopo il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare, ai sensi dell’art. 28, comma 1 del Regolamento (UE) 2016/679, di aver già adottato i) un Sistema privacy, ii) un manuale di sistema di gestione dell’Information Technology, iii) misure tecniche e organizzative descritte in sintesi nel documento prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021, precedentemente condiviso con il Titolare.

2. Tipo di dati personali e categorie di interessati

Per l’esecuzione dell’attività sopra descritta, ovvero nell’ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa, ai sensi di quanto previsto all’articolo 9, comma 8, decreto-legge n. 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021, il Responsabile tratta per conto del Titolare i dati personali di seguito indicati:

- Dati personali: dati anagrafici, dati di contatto, dati economico-finanziari, (per tutte le categorie di interessati successivamente indicate)
- Dati particolari, ove necessario per la realizzazione delle attività (ad es., per le categorie di interessati di cui al successivo punto 2)
- Dati relativi a condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza, ove necessario per la realizzazione delle attività (ad es., per le categorie di interessati di cui ai successivi punti 6 e 7).

Le categorie di interessati sono:

1. beneficiari del contributo di ricostruzione (persone fisiche/legali rappresentanti di persone giuridiche) e tecnici delegati;
2. beneficiari del contributo di disagio abitativo (persone fisiche) e delegati;
3. soggetti che presentano istanza di condono (persone fisiche/ legali rappresentanti di persone giuridiche) e tecnici delegati;
4. legali rappresentanti delle imprese fiduciarie dei beneficiari (persone fisiche) e tutte le figure professionali coinvolte nella realizzazione degli interventi di ricostruzione privata;
5. professionisti e cittadini (persone fisiche) che presentano faq alla Struttura commissariale;
6. rappresentanti, delegati e soci di operatori economici partecipanti/aggiudicatari delle gare d’appalto indette dalla Struttura commissariale e dai soggetti attuatori;
7. componenti dell’impresa e familiari conviventi ai fini delle verifiche antimafia di operatori economici

- aggiudicatari delle gare d'appalto indette dalla Struttura commissariale e dai soggetti attuatori;
8. utenti del DB applicativo documentale (personale interno ed esterno della Struttura commissariale).

3. Sub-Responsabile

Per l'esecuzione delle attività delegate oggetto di nomina, il Responsabile del trattamento è autorizzato, in via generale, a ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (Sub-Responsabili) nel rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritte dal GDPR.

Il Sub-Responsabile del trattamento, ove nominato, dovrà rispettare gli obblighi in materia di protezione dei dati personali imposti al Responsabile del trattamento dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dal Titolare con il presente atto e le eventuali ulteriori istruzioni documentate che lo stesso dovesse impartire.

Tali obblighi verranno imposti al Sub-Responsabile salvo che la particolare natura del servizio acquisito richieda necessariamente, per la fruizione dello stesso da parte del Titolare, l'adesione a condizioni generali inerenti alla protezione dei dati personali stabilite dal fornitore. In quest'ultimo caso, quindi, sarà compito del Responsabile, prima di procedere alla stipula di accordo con il fornitore, verificare che le condizioni generali definite dal fornitore non contrastino con le istruzioni ricevute dal Titolare. Il Sub-Responsabile dovrà, in ogni caso, adempiere alle prescrizioni del GDPR, ivi incluse quelle relative alle misure di sicurezza e alla privacy by default e by design, anche se, eventualmente, attuate sulla base delle condizioni e dei termini per la protezione dei dati personali stabilite da quest'ultimo.

Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile ove abbia trasferito allo stesso gli stessi obblighi e le stesse istruzioni ricevute dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si impegna a informare il Titolare di eventuali nomine o sostituzioni di Sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Il Responsabile del trattamento si impegna comunque a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR, per quanto applicabili.

4. Durata e finalità del trattamento da parte del Responsabile

Il trattamento è previsto per l'intera durata dell'incarico conferito dal Titolare con la Convenzione e comunque in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.

5. Diritti e obblighi del Responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

- a) non trasferisca dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo richiesta del Titolare;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottino tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR così come indicate nella documentazione condivisa nella fase precontrattuale;
- d) rispettino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;

- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- f) assista – anche per il tramite del proprio Ufficio Privacy e/o DPO nominato - il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (*data breach* di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (*data breach* di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento; per quanto riguarda l'eventuale violazione riguardante dati personali del Titolare (art. 33 GDPR) occorsa sui propri sistemi, il Responsabile fornisce al Titolare tutte le informazioni di cui all'art. 33, par. 3 GDPR nel più breve tempo possibile dal momento in cui il Responsabile abbia registrato l'incident;
- g) conservi i dati personali fino al termine della prestazione dei servizi oggetto del Contratto e cancelli o restituisca tutti i dati personali alla cessazione del rapporto;
- h) metta a disposizione del Titolare – anche per il tramite del proprio Ufficio Privacy e/o DPO nominato - del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati;
- j) proceda alla nomina del proprio/i Amministratore/i di Sistema, in adempimento a quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27 novembre 2008, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento.

6. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 28 GDPR.

7. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28 c. 10 GDPR.

8. Responsabilità

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 GDPR egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati

se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

9. Registro del trattamento

In ottemperanza all'art. 30 del GDPR il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un Titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal GDPR a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
- g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve

- essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al “blocco” dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
 - i) il Responsabile è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
 - j) in merito alla responsabilità civile, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento e ai conseguenti obblighi di risarcimento per evitare ogni responsabilità, il Responsabile è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell’ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- a) identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- b) predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- c) individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- d) individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi, se effettuati;
- e) descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- f) definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- g) ogni qualvolta si raccolgano dati personali per conto del Titolare, assicurarsi che venga fornita l’informativa predisposta dal Titolare ai soggetti interessati;
- h) adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, qualora si operi su sistemi propri dell’Agenzia;
- i) definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- j) definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- k) far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l’inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
- l) segnalare al Titolare l’eventuale cessazione del trattamento;
- m) individuare, tra i propri lavoratori addetti alle attività oggetto del presente atto, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- n) recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- o) adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l’osservanza da parte delle persone

autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;

- p) stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

Di seguito vengono fornite informazioni ed istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato agli autorizzati al trattamento del Responsabile.

Con particolare riferimento al personale di INVITALIA coinvolto nello svolgimento dei servizi presso il Titolare, si precisa che tali autorizzati al trattamento verranno abilitati direttamente dal Titolare ad accedere e operare sui propri sistemi per le finalità e le attività delegate, in virtù di credenziali di accesso che sono attribuite e gestite dal Titolare stesso secondo le proprie disposizioni organizzative.

Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
- b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
- c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 13 e/o 14 da parte del Titolare;
- d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- e) il personale del Responsabile coinvolto nello svolgimento dei servizi presso la struttura commissariale è abilitato dal Titolare ad accedere e operare sui propri sistemi per le finalità e le attività delegate, in virtù di credenziali di accesso che sono attribuite e gestite dal Titolare stesso secondo le proprie disposizioni organizzative;
- f) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
- g) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione e alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
- h) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

TRATTAMENTO CONSENTITO

- a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti al ruolo di Responsabile e contrattualmente previsti nella Convenzione di cui il presente atto costituisce allegato;
- c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.
- d) Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività di competenza, come previsto dalla Convenzione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento dichiara:

- a) di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
- b) di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- c) di aver compreso e di attenersi alle istruzioni dettate dal Titolare;
- d) di impegnarsi a adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme.